



Decreto Dirigenziale n. 627 del 23/12/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili

U.O.D. 7 - UOD Interventi a sostegno al mercato del lavoro-Prev e gest crisi aziendali

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE TRATTAMENTO CIGD ALLE AZIENDE DELLA REGIONE CAMPANIA 2016-2017- D.LGS 185/16 E ACCORDO INTEGRATIVO DEL 11/11/2016.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che l'art. 2, commi 64, 65 e 66 della Legge 92/2012 ha previsto, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali e di assicurare la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, per gli anni 2013-2016, la concessione e la proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate;
- che con il D.I. 83473, dell'1/08/2014, sono stati determinati i criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati;
- che l'art. 1, comma 304, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) prevede un incremento, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro destinati al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'art. 2, commi 64, 65 e 66 della L.92/12;
- che l'art. 44 – comma 6 del DLgs. 148/15 prevede – per l'anno 2015 – che le Regioni e P.A. possano disporre la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.I.83473/2014, in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione o P.A., nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'art. 1 – comma 253 – della L.228/12 e succ. mod.;
- che l'art. 2 -lett. f) del D.Lgs 185 del 24/09/16 (G.U. n. 235 del 07/10/16), in vigore dall'8/10/2016, che integra e modifica detto art. 44 – comma 6- inserendo il comma 6-bis che prevede: “Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **possono disporre nell'anno 2016** l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite **in misura non superiore al 50 per cento** anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Il presente comma è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome.”;
- che con circolare ministeriale 34 del 04/11/2016 ha previsto, la possibilità per le Regioni e Province autonome di utilizzare le risorse a disposizione – destinate alla decretazione in deroga agli art.2 e 3 del D.I. n.83473 del 01/08/2014 (cfr. paragrafo 2.2) – per i trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga anche con decorrenza successiva al 31/12/2016, fermo restando, comunque che i relativi provvedimenti di concessione devono essere adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016.
- che in riferimento a dette ultime disposizioni, nell'incontro del Tavolo Interistituzionale del 11/11/2016 sono stati individuati i destinatari dei trattamenti previsti e le procedure per la concessione degli stessi, nei limiti delle risorse risultanti disponibili;

VISTI

- i DD.II. n.1600024 del 23/03/16 e n.1600075 del 09/09/16 con i quali sono stati assegnati alla Regione Campania rispettivamente 12.458.405 ML. di euro, e 30.000,00 ml di euro per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni e mobilità in deroga nell'anno 2016, per un totale di 42.458.405 ml di euro (40.335.485 decurtati del 5%);

CONSIDERATO

- che a tutt'oggi è stata stimata una spesa complessiva di 15.306.956 euro per la concessione della CIG in deroga e della indennità di mobilità, in riferimento alle intese sottoscritte in data 18/04/16 (di cui 2.523.155 euro stimate per la concessione della CIGD, entro il 31/12/16, di richieste al momento in istruttoria);
- che per la concessione del 5% per l'anno 2016, (pari rispettivamente ad euro 622.920 e 1.500.000, per un totale di 2.122.920) risultano a tutt'oggi utilizzati 24.107,56 euro, per i 4 lavoratori pensionabili nel 2016, che hanno presentato formale richiesta);
- che risultano disponibili, per l'anno 2016, ancora risorse pari a 25.028.529 euro, il cui 50% è pari ad euro 12.514.264,5;
- che secondo quanto disposto dal citato art. 2 -lett. f) del D.Lgs 185 del 24/09/16 le nuove disposizioni sono efficaci anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome.”;
- che nell'incontro del Tavolo Interistituzionale del 11/11/16 si è preso atto, tra l'altro, di alcune particolari situazioni critiche, emerse negli ultimi mesi, relative a realtà produttive storicamente presenti del territorio regionale che, o per la definitiva cessazione degli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria, o per effetto di provvedimenti “preventivi” assunti dall'A.G., hanno fatto registrare ricadute produttive ed occupazionali che risultano gestibili esclusivamente mediante il ricorso ai trattamenti in deroga;
- che secondo la circolare ministeriale 34 del 04/11/2016 ha previsto, la possibilità per le Regioni e Province autonome di utilizzare le risorse a disposizione – destinate alla decretazione in deroga agli art.2 e 3 del D.I. n.83473 del 01/08/2014 (cfr. paragrafo 2.2) – per i trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga anche con decorrenza successiva al 31/12/2016, fermo restando, comunque che i relativi provvedimenti di concessione devono essere adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

PRESO ATTO

- che sono pervenute n.14 istanze da parte di imprese, per le quali risultano sussistenti i sopra citati requisiti, regolarmente istruite, anche mediante la sottoscrizione di appositi verbali di accordo sindacale in sede istituzionale, ed indicate nell'allegato elenco

RITENUTO

pertanto di poter provvedere alla concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a zero ore e/o ad orario ridotto dalle aziende di cui all'allegato elenco, per i periodi specificamente indicati

VISTI

l'art. 2, commi 64, 65 e 66 della Legge 92/2012

il D.I. 83473 dell'1/08/2014

la circolare interpretativa n. 19 dell' 11/09/2014 e la nota n. 40 del 24/11 2014 nonché i successivi chiarimenti e le ulteriori integrazioni del Ministero del Lavoro e P.S.

l'art. 1 – comma 304 – della L.208/15

l'accordo-quadro del Tavolo Interistituzionale del 18/04/16, con allegate Linee Guida
la Delibera n. 222 del 18/05/16 della G.R. Campania

l'art. 44 – comma 6 del DLgs. 148/15 ed il successivo art. 2 -lett. f) del D.Lgs 185 del 24/09/16
la circ. del MLPS n. 34 del 04/11/16

l'intesa integrativa all'accordo-quadro del 18/04/16, sottoscritta con le parti sociali in data 11/11/16

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 della D.G. 11 – Interventi a sostegno del mercato del lavoro- Prevenzione e Gestione crisi aziendali - per i motivi esposti in premessa che si intendono riportati e trascritti

DECRETA

- E' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga, secondo quanto disposto dalla sopra citata normativa, nonché dall'Accordo integrativo dell'11/11/16, in favore dei lavoratori sospesi dalle imprese di cui all' elenco allegato, per i periodi specificamente ed individualmente indicati;
- la presente autorizzazione alla erogazione del citato trattamento in deroga deve intendersi nei limiti previsti dalle risorse stanziare, ed appositamente decretate dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e risultanti ancora disponibili in misura non superiore al 50 per cento, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473;
- le competenti Sedi INPS provvederanno ad applicare la misura del trattamento, secondo le riduzioni previste dal comma 66 dell'art. 2 della L.92/12 nonché secondo le modalità applicative previste dalle disposizioni del MLPS;
- di inviare il presente provvedimento all'Assessore al Lavoro, alla Sede Regionale dell'INPS, al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
- di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC.

Il Dirigente dell'U.O.D. 07

Prof. Prospero Volpe

Il Direttore Generale

Dr.ssa Maria Antonietta D'Urso